

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1258}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(LUPIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

Ulteriori provvidenze a favore della pesca marittima

Seduta del 5 dicembre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 28 marzo 1968, n. 479, concernente provvidenze per la pesca marittima, ha unificato e coordinato i vari sistemi di intervento in atto a favore di tale settore, nel quadro del piano di sviluppo economico quinquennale, tenendo conto, altresì, per quanto si riferisce ai contributi a fondo perduto, della disparità di trattamento in cui sono venute a trovarsi alcune zone depresse nei riguardi di altre che già da tempo beneficiavano di particolari provvidenze.

I primi due titoli della legge riguardano rispettivamente i contributi a fondo perduto ed il credito peschereccio. Le provvidenze finanziarie sono limitate sia nel tempo — si riferiscono, infatti, esclusivamente agli anni 1967 e 1968 — sia negli stanziamenti. La questione fu oggetto di approfondito esame già durante l'iter parlamentare dello stesso disegno di legge nella quarta legislatura (vedasi: Resoconti sedute della VII Commissione permanente del Senato del 21 e del 28 febbraio 1968 in sede deliberante e della X Commissione permanente della Camera del 6 marzo 1968 in sede legislativa).

In tali occasioni, infatti, da diversi parlamentari fu rilevata la limitazione e l'inadegua-

tezza delle provvidenze disposte e fu vivamente auspicato un concreto successivo riesame del problema, impossibile ad essere attuato nell'approssimarsi del termine della legislatura.

È pur vero che, fin dall'entrata in vigore del provvedimento, è stata rilevata l'utilità del nuovo sistema di interventi pubblici costituente uno strumento immediato per svolgere una azione coordinata ed organica nel settore della pesca, senza dover ricorrere ad uno sdoppiamento di competenze — sia tecnica, sia economico-finanziaria — così nocivo alla speditezza delle pratiche ed alla impostazione di una adeguata ed efficace politica della pesca, ma si è dovuta altresì constatare la incompletezza e la disorganicità della stessa azione, appunto a causa della mancanza di fondi.

Per quanto, infatti, concerne in particolare i contributi a fondo perduto, è da rilevare che al 30 giugno 1970 risultavano presentate 1.843 domande di finanziamento per opere ed acquisti del valore complessivo di lire 21 miliardi e 500 milioni circa.

Tra i richiedenti figurano anche cooperative e consorzi per la pesca. Le richieste concernono: acquisto di reti, costruzioni di scafi

e lavori di trasformazione per gli stessi, acquisto di motori, acquisto di apparecchi elettronici; da parte di cooperative e consorzi sono state prevalentemente avanzate richieste di finanziamento concernenti: impianti per la fabbricazione del ghiaccio, ampliamento e trasformazione di locali, acquisto di auto-mezzi frigoriferi.

I fondi stanziati dalla legge n. 479 del 1968 per contributi ammontano complessivamente a lire 490.000.000; con tale somma è stato possibile evadere soltanto una esigua parte delle richieste finora pervenute.

Il numero stesso delle domande già presentate e che si prevede saranno presentate in forza di una esigenza effettiva e più che sentita da parte del ceto interessato, impone, dunque, la necessità che vengano destinati, entro breve termine, ulteriori, congrui stanziamenti, per consentire un'azione incisiva ed efficace nello specifico settore della pesca marittima.

È da tener presente, poi, che lo stanziamento di nuovi fondi è necessario per stabilire la piattaforma di una ancora più organica impostazione delle provvidenze afferenti il campo della pesca marittima al fine di pervenire ad una completa ristrutturazione della materia.

Analoghe considerazioni debbono farsi per quanto concerne il credito peschereccio. L'apposito fondo di rotazione istituito a suo tempo dalla legge 27 dicembre 1956 ha finora creato, con criteri moderni e produttivistici, i presupposti per un effettivo potenziamento della pesca marittima ed è riuscito a svolgere in maniera più che efficace la propria funzione. Ma su 3.870 domande pervenute al 5 ottobre 1972 sono stati erogati solo 1.260 mutui per complessive lire 9.288.087.843 circa. Seppure molte

richieste non sono suscettibili di accoglimento, numerosissime altre sono attualmente all'esame dell'apposito Comitato interministeriale dei finanziamenti, od in istruttoria presso gli Istituti di credito ed il Ministero della marina mercantile.

Si è, pertanto, palesata la necessità di procedere anche al potenziamento del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, considerando, inoltre, che numerose domande continuano ad essere presentate dal ceto interessato.

L'unito provvedimento, che stabilisce nuovi finanziamenti sia per i contributi a fondo perduto che per il credito peschereccio, si ispira sostanzialmente allo schema elaborato dall'apposito comitato ristretto in seno alla X Commissione della Camera dei deputati in sede di esame del ricordato disegno di legge numero 2978.

In particolare l'articolo 1 stabilisce, al fine di concedere contributi a fondo perduto, la erogazione di 2.800 milioni in ragione di lire 500 milioni per il 1972, di 700 milioni per il 1973, di 800 milioni per il 1974 e di 800 milioni per il 1975.

L'articolo 2 attribuisce al Ministero della marina mercantile il diritto di ispezionare, a scopo di controllo e vigilanza, le imprese pescherecce beneficiarie dei contributi.

L'articolo 3 provvede ad integrare il fondo di rotazione per il credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, con uno stanziamento di lire 3.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Con l'articolo 4 si provvede, infine, alla copertura degli oneri finanziari per gli anni 1972 e 1973.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1972, di lire 700 milioni per l'esercizio 1973, di lire 800 milioni per l'esercizio 1974 e di lire 800 milioni per l'esercizio 1975.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utiliz-

zate negli esercizi successivi, ed in ciascun esercizio potrà essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sarà rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati nell'esercizio precedente.

ART. 2.

Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione dei contributi per gli scopi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, spetta alla Amministrazione della marina mercantile il diritto di ispezionare in qualsiasi momento le imprese pescherecce beneficiarie, a scopo di controllo e di vigilanza sull'effettiva e proficua destinazione dei contributi stessi.

Le imprese sono tenute a fornire ogni informazione ed a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio di tale controllo.

ART. 3.

Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire tremila milioni per l'esercizio 1973.

Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall'articolo 7 della legge 28 marzo 1968, numero 479, è prorogato al 31 dicembre 1988.

ART. 4.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'articolo 1 della presente legge, relativo all'anno 1972, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

All'onere di lire tremilasettecentomilioni derivante dagli articoli 1 e 3 della presente legge, relativo all'anno 1973, si provvede mediante riduzione del capitolo 5381 del succitato stato di previsione della spesa per detto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.